

AULA 'B'



Numero registro generale 11567/2024

Numero sezionale 1393/2026

Numero di raccolta generale 10935/2026

Data pubblicazione 24/04/2026

Oggetto

**Danno da  
demansionamento**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO | - Presidente -       |
| Dott. CATERINA MAROTTA        | - Consigliere -      |
| Dott. GUALTIERO MICHELINI     | - Rel. Consigliere - |
| Dott. GUGLIELMO GARRI         | - Consigliere -      |
| Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE   | - Consigliere -      |

**R.G.N. 11567/2024**

Cron.

Rep.

Ud. 17/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 11567-2024 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona  
del Commissario Straordinario *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avvocato [REDACTED]

**- ricorrente -**

**contro**

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato

**2026**

**1393**

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 58/2024 della CORTE D'APPELLO di  
CATANIA, depositata il 06/02/2024 R.G.N. 431/2022;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 17/03/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO  
MICHELINI.



## Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello di [REDACTED] [REDACTED] avverso sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva respinto le sue domande nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa, dichiarava che il medesimo, per effetto di demansionamento patito, aveva diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura del 30% della retribuzione mensile (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) prevista contrattualmente per la categoria Ds per i mesi da luglio 2013 ad aprile 2014, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al soddisfo e, per l'effetto, condannava l'ASP di Ragusa al pagamento della predetta somma.

2. Per la cassazione della sentenza d'appello propone ricorso l'Azienda Sanitaria con quattro motivi; resiste il dipendente con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

## Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., ed erronea motivazione, censurando la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'appello nonostante la mancata indicazione delle modifiche richieste in relazione alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure.



2. Il motivo è inammissibile, perché non rispetta gli oneri di specificità prescritti dall'art. 366, n. 6, c.p.c., non riportando il contenuto essenziale degli atti processuali rilevanti e non localizzandoli adeguatamente.

3. Del resto, la sentenza impugnata, sul punto, è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiamata, nel senso che l'impugnazione in appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U. n. 27199/2017, n. 13535/2018, S.U. n. 36481/2018).

4. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d. lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 20 CCNL 1998-2001 del 7.4.2001 del Comparto Sanità, difetto di motivazione, violazione dell'art. 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.); lamenta contraddittoria lettura delle prove orali e documentali e non congrua motivazione in ordine alla prova del demansionamento.

5. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con erronea inversione dell'onere della prova, dell'art. 2059 c.c. per inesistenza di



prova del danno professionale, degli artt. 52 d. lgs. n. 165/2001, 99, 112, 434, 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.); censura la sentenza d'appello nella parte in cui, sull'erroneo presupposto che la prova gravasse sul datore di lavoro, ha ritenuto provata la violazione dei diritti del lavoratore senza alcuna allegazione in merito e assunta a ragione valida del demansionamento e del presunto pregiudizio.

6. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, non sono ammissibili.

7. In primo luogo, perché, in tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 36881/2021, n. 26874/2018, n. 19443/2011).

8. In secondo luogo, perché è stata accolta domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per perdita di professionalità, ritenendo, la Corte di merito, provato il danno, tenuto conto delle mansioni in precedenza espletate, della posizione di rilievo posseduta, anche per effetto della posizione organizzativa rivestita, e dell'assegnazione presso l'unità di destinazione di mansioni non confacenti alla categoria di inquadramento, dando anche rilievo alla lunga



esperienza pregressa acquisita e alla durata, e ritenendo ragionevole ed equo utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del *quantum* la retribuzione mensile (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) prevista contrattualmente per la categoria Ds rivestita dall'appellante, al 30% della retribuzione globale del periodo.

9. Siffatte argomentazioni della Corte distrettuale sono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che, in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. n. 19923/2019).

10. Nella sentenza impugnata l'apprezzamento in fatto sul punto, traendone le conseguenze risarcitorie di legge, è stato esplicitato in motivazione (pp. 8 -10), e le critiche svolte nei motivi di ricorso per cassazione non scalfiscono il ragionamento logico-giuridico ivi espresso, come detto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, peraltro puntualmente richiamata (Cass. S.U. n. 4211/2016, secondo cui, quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto



adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; v. anche Cass. n. 48/2024, n. 21/2019, n. 25743/2018, n. 19778/2014).

11. Le censure in esame si risolvono, dunque, in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).

12. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D. M. Giustizia 10.3.2014, n.55 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), dolendosi parte ricorrente della condanna alla refusione delle spese di lite.

13. Il motivo è inammissibile perché la violazione di legge denunciata è eventuale e condizionata all'accoglimento delle precedenti censure. Si tratta, nella sostanza, non tanto di un motivo di ricorso, bensì di un mero richiamo all'effetto espansivo interno della cassazione della sentenza, che comporta anche la caducazione della questione dipendente, quale è il regolamento delle spese di lite.

14. D'altra parte, esulano dal sindacato della Corte di cassazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in



tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017, n. 21632/2023).

15. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione a parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3,500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 17 marzo 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

